

(N. 2424)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa
(TAVIANI)

di concerto col Ministro delle Finanze
(ANDREOTTI)

e col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1958

Proroga del termine fissato dalla legge 20 giugno 1956, n. 614, per l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici, appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 20 giugno 1956, n. 614, ha richiamato in vigore, per il periodo di due anni dalla sua entrata in vigore e cioè fino al 5 luglio 1958, le disposizioni del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, e successive modificazioni, e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962, concernenti l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici, appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza.

Senonchè il periodo di tempo ancora disponibile per l'alienazione dei materiali fuori uso

e fuori servizio non consente di poter procedere a tutte le operazioni riguardanti il versamento dei materiali stessi da parte dei vari enti, la redazione dei verbali di stima, la composizione dei lotti e la programmazione delle gare, che non potranno, quindi, essere espletate nel prescritto termine del 6 luglio 1958.

Il quantitativo del materiale da permutare, infatti, è ancora assai ingente, nonostante siano trascorsi circa dieci anni dalla emanazione del primo provvedimento sulle alienazioni e permutate e ciò in conseguenza del fatto che, in definitiva, i periodi « utili » di applicazione delle varie leggi succedutesi in materia non

hanno, finora, raggiunto i quattro anni, dato che ciascun provvedimento è stato emanato a notevole distanza dalla scadenza dell'efficacia di quello precedente.

D'altra parte la possibilità di procedere al rinnovamento del materiale attraverso il sistema della permuta è di capitale importanza.

Ciò appare evidente quando si consideri, ad esempio, il materiale automobilistico. La durata media di un autoveicolo, infatti, è di circa dieci anni, per cui, nell'ultimo decennio, l'intero parco automobilistico avrebbe dovuto essere rinnovato.

Senonchè, le ristrettezze di bilancio non hanno consentito tale integrale rinnovamento, che potrà essere attuato solo ricorrendo al sistema della permuta.

Per risolvere nel modo sopra accennato l'importante e vitale problema inerente alla rinnovazione del parco automobilistico sono rimasti, tuttavia, disponibili appena pochi mesi, mentre per consentire la graduale alienazione del materiale in questione occorrerebbe un più lungo periodo di tempo.

Analoga situazione si verifica per gli altri servizi, in quanto i materiali che vengono dichiarati fuori uso e che possono, quindi, essere utilizzati ai sensi della citata legge n. 614, del 1956, sono in continuo aumento, data la radiazione dal servizio — per ragioni connesse alla evoluzione tecnica nel campo delle armi

e dei mezzi — di materiale antiquato e, comunque, non più adoperabile.

Ora, se tale ingente quantitativo di materiale dovesse essere esitato a ritmo accelerato entro il prescritto termine del 5 luglio 1958, si determinerebbe inevitabilmente un ribasso di prezzi, con conseguente grave pregiudizio per gli interessi delle Forze armate e, in definitiva, dell'Erario.

Al riguardo si ritiene opportuno soggiungere che recentemente sono stati, fra l'altro, dichiarati fuori servizio notevoli quantitativi di armi e relative munizioni, ancora efficienti, materiali che — al pari dei cennati autoveicoli — potranno essere vantaggiosamente alienati o permutati come tali, anzichè come rottame, solo se sarà possibile disporre del tempo occorrente per condurre a termine le necessarie trattative con gli acquirenti.

D'altra parte, attraverso la permuta verrebbero messi a disposizione per usi civili materiali ancora pienamente idonei per tali usi, con indubbi benefici riflessi anche sulla economia del Paese.

Per le sopra esposte considerazioni si ravvisa la necessità di dar corso al presente provvedimento legislativo inteso a prorogare, almeno per altri tre anni, l'efficacia delle norme contenute nella citata legge 20 giugno 1956, n. 614.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È prorogato al 30 giugno 1961 il termine fissato dalla legge 20 giugno 1956, n. 614, per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, della legge 6 novembre 1948, n. 1473, della legge 13 ottobre 1950, n. 926, e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962, concernenti utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali e aeronautici appartenenti alla Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza.